

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2020, n. 1031

Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 12 gennaio 2018 di approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione e rendicontazione ai fini dell'assegnazione ai comuni del contributo straordinario di cui all'art. 41 della Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018) - Parziale modifica e integrazione.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. "Attività dispositive demanio e patrimonio", confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del patrimonio e dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

Visto:

il comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità 2018) che stabilisce che *"allo scopo di promuovere il turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale [...] la Regione Puglia può concedere ai comuni pugliesi contributi straordinari per l'acquisizione della proprietà di beni culturali secondo le normative vigenti nonché di beni dichiarati dai comuni di notevole interesse storico e sociale per le comunità di riferimento"*;

il comma 2 del predetto articolo 41, che dispone che *"con deliberazione di Giunta Regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1"*.

Premesso che:

in ossequio al comma 2 dell'articolo 41, la Giunta Regionale con deliberazione n. 20 del 12 gennaio 2018 ha approvato i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione dell'assegnazione del contributo straordinario a favore dei comuni;

la spesa trova copertura con imputazione al capitolo 701010, finanziato anche per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022, con gestione affidata alla Sezione Demanio e Patrimonio.

Considerato che:

la disposizione normativa dettata dal comma 1 dell'art. 41, relativa a immobili con la qualificazione di *"beni culturali secondo le normative vigenti"*, è soddisfatta con l'apposita dichiarazione del Ministero dei beni e dell'attività culturali;

successivamente è intervenuto l'art. 32 della Legge regionale 10 agosto 2018 n. 44 che ha aggiunto al comma 1 dell'art. 41 che così recitava *"...la Regione Puglia può concedere ai comuni pugliesi contributi straordinari per l'acquisizione della proprietà di beni culturali secondo le normative vigenti"*, le parole: *"nonché i beni dichiarati dai comuni di notevole interesse storico e sociale per le comunità di riferimento"*, per cui tale qualificazione non è contemplata tra i criteri previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 20/2018, poiché precedente all'intervenuta disposizione normativa;

Ritenuto che:

per soddisfare la disposizione normativa aggiunta dall'art.32 della Legge regionale 10 agosto 2018 n.44 è necessario integrare, tra i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie, la qualificazione "di beni di

notevole interesse storico e sociale per le comunità di riferimento” demandando la dichiarazione all’organo comunale deliberante;

dalle risultanze delle diverse istruttorie ad oggi esperite, il criterio, stabilito con la deliberazione di Giunta Regionale n.20 del 12 gennaio 2018, legato all’ordine temporale di presentazione delle istanze da parte dei comuni, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente messe a disposizione dalla Regione, non appare completamente esaustivo nei casi ove si registri una incompletezza di documentazione presentata a corredo delle domande. Pertanto, in tal caso, anzichè pregiudicare l’erogazione dei contributi straordinari negli esercizi finanziari di competenza, si tenderà a favorire, quelle istanze complete di documentazione che, seppur collocate in un ordine temporale successivo, soddisferebbero la massimizzazione della capacità di spesa nel relativo esercizio finanziario.

A tal fine, si rende opportuno modificare parzialmente il criterio legato all’ordine temporale di presentazione delle istanze, rilevando, lo stesso, esclusivamente ai fini dell’avvio dell’attività istruttoria.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 lett. K della L.R. 7/1997 e dell’art. 41 della L.R. 67/2017 propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto di quanto detto in narrativa procedendo a integrare e modificare parzialmente la deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 12 gennaio 2018;
2. di integrare, per l’assegnazione dei contributi straordinari, i criteri già stabiliti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 12 gennaio 2018 e relativi ai “*beni culturali secondo le normative vigenti*” qualificati con il provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali, con quello relativo ai “*beni dichiarati di notevole interesse storico e sociale per le comunità di riferimento*”, in ossequio alla disposizione normativa introdotta dall’art. 32 della Legge regionale 10 agosto 2018 n. 44 aggiunta al comma 1 del prefato art. 41 della Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67, qualificandoli con la dichiarazione demandata all’organo comunale deliberante;
3. di modificare parzialmente il criterio dell’ordine temporale di presentazione delle istanze da parte dei comuni, rilevando, lo stesso, esclusivamente ai fini dell’avvio dell’attività istruttoria per le motivazioni rappresentate nelle premesse;
4. di confermare tutto quanto altro stabilito nel precedente atto deliberativo;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. di demandare alla Sezione Demanio e Patrimonio gli adempimenti già ascritti con la deliberazione di

Giunta Regionale n. 20 del 12 gennaio 2018 integrandoli con quelli previsti al punto 2. e al successivo punto 3. del presente deliberato.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile P.O. "Attività dispositive demanio e patrimonio"
-(Antonio Gambatesa) –

La Dirigente del Servizio Amministrazione del patrimonio
-(Anna Antonia De Domizio)-

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
-(Costanza Moreo)-

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015:

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione
-(Angelosante Albanese)-

L'Assessore al Bilancio
- (Raffaele Piemontese)-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

vista la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto detto in narrativa procedendo a integrare e modificare parzialmente la deliberazione n. 20 del 12 gennaio 2018;
2. di integrare per l'assegnazione dei contributi straordinari i criteri già stabiliti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 12 gennaio 2018 e relativi ai "beni culturali secondo le normative vigenti" qualificati con il provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali, con quello relativo ai "beni dichiarati di notevole interesse storico e sociale per le comunità di riferimento", in ossequio alla disposizione normativa introdotta dall'art. 32 della Legge regionale 10 agosto 2018 n. 44 aggiunta al comma 1 del prefato art. 41 della Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67, qualificandoli con la dichiarazione demandata all'organo comunale deliberante;
3. di modificare parzialmente il criterio dell'ordine temporale di presentazione delle istanze da parte dei comuni, rilevando, lo stesso, esclusivamente ai fini dell'avvio dell'attività istruttoria per le motivazioni rappresentate nelle premesse;
4. di confermare tutto quanto altro stabilito nel precedente atto deliberativo;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. di demandare alla Sezione Demanio e Patrimonio gli adempimenti già ascritti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 12 gennaio 2018 integrandoli con quelli previsti al punto 2. e al successivo punto 3. del presente deliberato.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE